

APPELLO 02/2010
Melges 24 Volvo Cup 2010
Yacht Club Sanremo
Classe Melges 24
ITA 482 contro ITA 766

Regole 63.3 (b) - 66

“ A norma della RRS 63.3 (b) il CdP deve dare corso all’udienza anche in assenza di una delle Parti allorchè, come nel caso di specie, le stesse abbiano avuto regolare notizia dell’ ora e del luogo di svolgimento, presumendosi che la mancata comparizione sia frutto di una libera scelta del concorrente.”

“ La Parte che intenda far valer un impedimento a comparire all’udienza deve richiedere la riapertura dell’udienza al CdP ed allo stesso sottoporre la valutazione della serietà delle ragioni dell’impedimento. Soltanto dopo un eventuale rigetto della richiesta di riapertura il concorrente potrà chiedere l’annullamento della decisione assunta dal CdP in ordine alla mancata riapertura proponendo regolare appello con il quale si censurano le scelte compiute dal Primo Giudice.”

La Giuria d’ Appello

riunita nelle persone di Sergio Gaibisso (Pres.), Riccardo Antoni, Fabio Donadono (membri), con Giuseppe Russo (membro supplente) e Anna Maria Bonomo e Sergio Pepe (uditori) ha assunto la seguente

decisione

sull’appello proposto dall’ imbarcazione ITA 482 avverso la decisione con la quale, in data 14.03.2010, il C.d.P. della Melges 24 Volvo Cup 2010 Race organizzata dallo Yacht Club Sanremo nei giorni 12 - 14 marzo 2010, a seguito dell’udienza tenuta in assenza del rappresentante di ITA 482, squalificava detta imbarcazione per infrazione della RRS 10 per un episodio che, la vedeva coinvolta insieme ad ITA 766 in prossimità della boa di bolina nel corso della quarta prova.

Nella sostanza, ITA 482 lamenta nel proprio atto di appello che il CdP sarebbe incorso in errore poichè:

- il protestante ITA 766 subito dopo l’incidente ha omesso di esporre la bandiera rossa e di comunicare la propria intenzione di presentare protesta gridando “protesto”, come risulterebbe dalla circostanza che l’arbitro posizionato assai vicino alle imbarcazioni non ha esposto alcuna bandiera, azione che invece avrebbe dovuto compiere se la sua attenzione fosse stata richiamata da una segnalazione corretta e tempestiva del protestante;

- il protestato non è comparso in udienza, ove avrebbe potuto

far valere le proprie ragioni, in quanto mai ha ricevuto notizia della pendenza di una protesta a suo carico, né in mare durante la regata né a terra al rientro delle imbarcazioni; nel contempo non ha potuto attendere l'esposizione dell'avviso del calendario delle udienze di discussione delle proteste in quanto costretto ad allontanarsi prima del tempo stabilito per potersi imbarcare sul traghetto per la Sardegna ove risiede.

Le Parti ed il Presidente del CdP hanno fatto pervenire loro osservazioni.

L'appello non merita accoglimento per quanto si procede ad esporre.

Osserva preliminarmente questa Giuria d'Appello che a norma della RRS 63.3 (b) il CdP deve dare corso all'udienza anche in assenza di una delle Parti allorchè, come nel caso di specie, le stesse abbiano avuto regolare notizia dell' ora e del luogo di svolgimento, presumendosi che la mancata comparizione sia frutto di una libera scelta del concorrente.

Laddove, invece, per eventi del tutto straordinari, si pensi ad un'avaria che impedisca il rientro dell'imbarcazione in porto o nelle classi in cui l'imbarcazione sia condotta da una sola persona al problema di salute che abbia colpito il concorrente, nessun rappresentante della Parte abbia avuto notizia dell'udienza ovvero abbia potuto prendervi parte, epperchiò si sia trovato nella logica o materiale impossibilità di presenziare, a garanzia del fondamentale principio dell'integrità del contraddittorio è previsto il diritto di richiedere la riapertura d'udienza. La Parte che intenda far valer un impedimento a comparire all'udienza deve perciò richiedere la riapertura dell'udienza al CdP ed allo stesso sottoporre la valutazione della serietà delle ragioni dell'impedimento. Soltanto dopo un eventuale rigetto della richiesta di riapertura il concorrente potrà chiedere l'annullamento della decisione assunta dal CdP in ordine alla mancata riapertura proponendo regolare appello con il quale si censurano le scelte compiute dal Primo Giudice. Nel caso in esame il CdP non ha mai avuto conoscenza di un impedimento di ITA 482 a comparire epperchiò nessuna decisione ha assunto al riguardo che possa formare oggetto di indagine da parte di questa Giuria d'Appello. Le censure che l'appellante rivolge alla decisione impugnata afferenti la nullità del procedimento per violazione del contraddittorio non possono, per quanto sopra, essere prese in esame.

Allo stesso modo sono inammissibili le doglianze riguardanti la mancata esposizione della bandiera di protesta e la mancata comunicazione della intenzione di presentare protesta giacchè attengono ad un accertamento dei fatti compiuto dal Primo Giudice che, a norma della RRS 70.1, si sottrae al sindacato di questa Giuria d'Appello.

E' appena il caso di soggiungere che nessuna rilevanza può avere, ai fini della decisione del caso in esame, una mancata azione del giudice che seguiva in acqua la regata. Al riguardo va

precisato che le Istruzioni di regata demandavano ad un giudice di seguire lo svolgimento della regata e di rispondere alle chiamate dei concorrenti mediante l'esposizione di bandiere aventi vario significato (verde: nessuna penalità - rossa: penalità attribuita alla barca indicata - gialla: nessuna decisione - nera: squalifica per la barca indicata). Questo sistema di penalizzazioni, previsto dalle Istruzioni di regata, modifica la regola 60.1 RRS solo per escludere il diritto di protestare se una barca riconosce l'infrazione compiendo una valida autopenalizzazione (punto 14.8 IdR). Nessun limite al diritto di protestare è invece desumibile se nessuna barca accetta ed esegue la penalità prescritta, sia che il Giudice in acqua adotti una decisione che non trova di fatto corrispondente esecuzione per un qualsiasi motivo, sia (a maggior ragione) nel caso in cui il Giudice non espone alcuna bandiera.

Per i suesposti motivi la Giuria d' Appello dichiara inammissibile l'appello e conferma la decisione impugnata

Così deciso in Genova il 22 maggio 2010

F.to Sergio Gaibisso, Presidente Giuria d'Appello
Copia conforme all'originale